



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0000370 del 6/07/2010 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A., situata nel Comune di Turbigo (MI) – Procedimento ID 56/10130.**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

**VISTO** il decreto n. DVA-DEC-2010-0000370 del 6/07/2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata ad IREN ENERGIA S.p.A., (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Turbigo (MI);

**VISTO** il decreto del 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria nei termini ivi indicati;

**VISTA** la nota del 26 aprile 2019, protocollo n. 1365, acquisita il 29 aprile 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/10649, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

**VISTA** la nota del 20 maggio 2019, protocollo n. DVA/12630, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 56/10130;

**VISTA** la nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/776, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/71124 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC), inviata a tutti i partecipanti con nota del 29 aprile 2024 protocollo n. MASE/78896 di convocazione della Conferenza di servizi;

**VISTA** la nota del 26 aprile 2024 protocollo n. 23496, acquisita in data 29 aprile 2024 al protocollo n. MASE/78390, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC), inviata a tutti i partecipanti con nota del 29 aprile 2024 protocollo n. MASE/78890;

**VISTA** la nota del 29 aprile 2024, protocollo n. MASE/78896, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA, per l'esercizio della centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A. di Turbigo (MI);

**VISTA** la nota del 13 maggio 2024, protocollo n. IE001019, acquisita il 14 maggio 2024 al protocollo n. MASE/88046, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 16 aprile 2024 e al PMC del 26 aprile 2024;

**VISTA** la nota del 16 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/89817, con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso il parere favorevole al PIC del 16 aprile 2024;

**VISTA** la nota del 16 maggio 2024, protocollo n. DICA 14926, acquisita in pari data al protocollo MASE/90527, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi convocata;

**VISTO** il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 17 maggio 2024, protocollo n. MASE/91452 da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA per la centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A. ubicata nel Comune di Turbigo (MI), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 16 aprile 2024 protocollo n. CIPPC/776 e alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 26 aprile 2024 protocollo n. ISPRA/23496;

**CONSIDERATO** che, in sede di Conferenza di Servizi, il gestore ha segnalato il refuso relativo al paragrafo 8.7 "Scarichi idrici ed emissioni in acqua" nella tabella Acque industriali Scarico SF2 – 3A/3B per il valore limite inerente al parametro Selenio, riconosciuto come refuso dalla Conferenza;

**CONSIDERATO** che, in sede di Conferenza di Servizi, il Gestore si è impegnato ad avvalersi del criterio "temporale" nella gestione del deposito temporaneo prima della raccolta, e che di conseguenza la Conferenza ha riconosciuto superflua la prescrizione n. 36d a pagina 97 del PIC;

**CONSIDERATO** che, in sede di Conferenza di Servizi, ISPRA ha evidenziato il refuso inerente al parametro Idrocarburi disciolti o emulsionati dalle tabelle "acque industriali: Scarico SF2 – 3A/3B" e "acque industriali acide/alcaline: Scarico SF2 – scarico parziale 7" di pagina 92;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

**CONSIDERATO** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Autorizzazione Integrata Ambientale)**

1. IREN ENERGIA S.p.A., identificata dal codice fiscale 09357630012, con sede legale in Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino, è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica di Turbigo, ubicata nel Comune di Turbigo (MI) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo



reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/776, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 26 aprile 2024, protocollo n. 23496, inerenti al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con DVA-DEC-2010-0000370 del 6/07/2010, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430;

2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 sono allegati e costituiscono parti integranti del presente decreto.

## **Articolo 2**

### ***(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)***

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

3. Come riportato alla prescrizione n. 27 del paragrafo 8.7 "Scarichi idrici ed emissioni in acqua" del parere istruttorio (pag. 94), il Gestore, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un progetto per un significativo riuso, ai fini industriali, dei reflui dagli impianti di trattamento, al fine dell'applicazione della BAT 13 – DE UE 2021/2326, con la finalità di ridurre gli scarichi di sostanze inquinanti e di ridurre significativamente i prelievi da corsi superficiali, da pozzo e da acquedotto.

4. Come concordato in sede di Conferenza di Servizi, la prescrizione n. 36d del paragrafo 8.9 "Rifiuti" del parere istruttorio (pag. 97) viene eliminata.

5. Si rettifica, considerando quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, che nella prescrizione n. 25 del paragrafo 8.7 "Scarichi idrici ed emissioni in acqua" del parere istruttorio (pag. 92), nella tabella "acque industriali: Scarico SF2 – 3A/3B", il valore limite per il Selenio è posto pari a 0,03 mg/L.

6. Si rettifica inoltre, considerando quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, che nella prescrizione n. 25 del paragrafo 8.7 "Scarichi idrici ed emissioni in acqua" del parere istruttorio (pag. 92), venga eliminato il parametro Idrocarburi disciolti o emulsionati dalle tabelle "acque industriali: Scarico SF2 – 3A/3B" e "acque industriali acide/alcaline: Scarico SF2 – scarico parziale 7" e di conseguenza dal PMC.

7. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

8. All'atto della presentazione dei documenti di cui al comma 3 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **Articolo 3**

### ***(Altre prescrizioni)***

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001.

#### **Articolo 4** **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Resta ferma la facoltà per il Gestore di attuare, secondo modalità di monitoraggio da concordare con ISPRA, quanto definito all'articolo 101 comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
5. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
6. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
7. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

#### **Articolo 5** **(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)**

1. La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.
4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

**Articolo 6**  
**(Tariffe)**

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

**Articolo 7**  
**(Autorizzazioni sostituite)**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

**Articolo 8**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società IREN Energia S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Turbigo (MI), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

